



Comune di Spino D'Adda
Provincia di Cremona

**REGOLAMENTO
COMUNALE
PER
LA GESTIONE E L'UTILIZZO
DELL'IMPIANTO DI
VIDEOSORVEGLIANZA**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale del _____

INDICE

TITOLO I: PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 Premessa
- Art. 2 Oggetto e ambito di applicazione
- Art. 3 Rispetto dei principi generali del provvedimento del garante dell'8 Aprile 2010
- Art. 4 Caratteristiche tecniche dell'Impianto di videosorveglianza
- Art. 5 Sistemi mobili (microtelecamere, fototrappole, bodycam e dashcam)

TITOLO II: OBBLIGHI DEL TITOLARE, DEL RESPONSABILE E DELL'INCARICATO AL TRATTAMENTO

- Art. 6 Finalità e sistemi di sorveglianza
- Art. 7 Diretta visione delle immagini
- Art. 8 Titolare del trattamento
- Art. 9 Designato al trattamento
- Art. 10 Funzioni del Designato al trattamento
- Art. 11 Incaricato del trattamento
- Art. 12 Persone autorizzate ad accedere alla Sala di Controllo
- Art. 13 Accesso ai Sistemi e parole chiave
- Art. 14 Obblighi deli Operatori

TITOLO III: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

SEZIONE I – RACCOLTA, REGISTRAZIONE ED ACCESSO AI DATI PERSONALI

- Art. 15 Trattamento dei dati personali per finalità istituzionali
- Art. 16 Notificazione
- Art. 17 Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
- Art. 18 Modalità da adottare per i dati videoripresi
- Art. 19 Registrazione dei dati personali su server
- Art. 20 Accesso, modalità di trattamento e flussi di dati da parte delle Forze dell'Ordine
- Art. 21 Registro di accesso e delle attività svolte
- Art. 22 Informativa alla cittadinanza
- Art. 23 Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati

Art. 24 Ulteriori avvertenze

Art. 25 Istituti scolastici

Art. 26 Deposito di rifiuti

SEZIONE II – DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 27 Diritti dell'interessato

SEZIONE III – SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI E LIMITI ALLA LORO UTILIZZABILITÀ

Art. 28 Sicurezza dei dati

Art. 29 Responsabile della protezione dei dati

Art. 30 Cessazione del trattamento dei dati

Art. 31 Limiti all'utilizzabilità dei dati

Art. 32 Danni cagionati per effetto del trattamento dei dati

Art. 33 Uso delle telecamere attraverso la postazione di controllo remoto

SEZIONE IV – COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DATI

Art. 34 Comunicazione dei dati

TITOLO IV: TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 35 Tutela

TITOLO V: MODIFICHE E NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 36 Pubblicità del regolamento

Art. 37 Modifiche regolamentari

Art. 38 Norme di rinvio

Art. 39 Entrata in vigore ed abrogazioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) **Banca di dati:** il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) **Trattamento:** qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- c) **Dati personali:** qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o Associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza. La raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, l'utilizzo di immagini configura un trattamento di dati personali;
- d) **Dati identificativi:** i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
- e) **Dati particolari:** i dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona;
- f) **Dati personali relativi a condanne penali e reati:** i dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell'Articolo 6, paragrafo 1, del Regolamento 679/2016/UE;
- g) **Dati anonimi:** i dati che in origine, a seguito di inquadratura o a seguito di trattamento non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- h) **Titolare:** l'Ente Comune di cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- i) **Responsabile:** la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- j) **Responsabile esterno:** il soggetto esterno di cui il titolare si avvale affidando ad esso determinate attività che restano nella sfera della titolarità del Comune di Spino D'Adda e che non comprendono decisioni di fondo sulle finalità e sulle modalità di utilizzazione dei dati; rientrano tra questi le Ditte incaricate dall'Amministrazione Comunale di effettuare la

realizzazione degli interventi di assistenza, manutenzione ordinaria e straordinaria hardware e software di archiviazione e di gestione del sistema di videosorveglianza;

- k) **Incaricati:** le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- l) **Interessato:** la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o Associazione cui si riferiscono i dati personali;
- m) **Comunicazione:** il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- n) **Diffusione:** il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- o) **Legge:** il Decreto Legislativo n° 196 del 30 Giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- p) **Garante:** l'Autorità per la protezione dei dati personali istituita dalla Legge 675/1996;
- q) **Blocco:** la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- r) **Pseudonimizzazione:** tecnica che consiste nel conservare i dati in una forma che impedisce l'identificazione del soggetto senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive.

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

ART. 1 – PREMESSA

1. Il presente Regolamento disciplina e garantisce le modalità operative nonché di gestione del trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivo nel territorio urbano ed extra-urbano del Comune di Spino D'Adda e collegato all'Ufficio di Polizia Locale, si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o Associazione coinvolti nel trattamento.
2. Le immagini riguardanti persone, qualora rendano possibile l'identificazione del soggetto a cui si riferiscono, costituiscono dati personali. La videosorveglianza dà luogo pertanto a trattamento di dati personali e incide sul diritto alla riservatezza delle persone fisiche eventualmente presenti nell'area sottoposta a ripresa.

ART. 2 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina e garantisce le modalità operative nonché di gestione del trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivo nel territorio urbano ed extra-urbano del Comune di Spino D'Adda e collegato all'Ufficio di Polizia Locale, si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o Associazione coinvolti nel trattamento.
2. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
3. A norma dell'Art. 4, comma 1, lett. b del Codice viene stabilito che la raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, l'utilizzo di immagini configurano un trattamento di dati personali.
4. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto dal:
 - **Decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 15.01.2018**, recante "Regolamento a norma dell'Articolo 57 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n° 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in

materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia” attuativo della Direttiva UE 2016/680;

- **Regolamento UE n° 2016/679 del 27 Aprile 2016** relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- **Direttiva UE n° 2016/680 del 27 Aprile 2016** relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
- **D.Lgs. 30 Giugno 2003, n° 196** recante: “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche ed integrazioni;
- **Art. 54 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267** e successive modificazioni;
- **Decalogo del 29 Novembre 2000** promosso dal Garante per la protezione di dati personali;
- **Circolare del Ministero dell’Interno dell’8 Febbraio 2005, n. 558/A/471**;
- **D.L. 23 Febbraio 2009, n. 11** recante: “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”, ed in particolare dall’Art. 6;
- **“Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia di Videosorveglianza”** emanato dal garante per la protezione dei dati personali in data 8 Aprile 2010;
- **Decreto Ministero dell’Interno 05/08/2008** (GU n. 186 del 09.08.2008);
- **Legge n. 38/2009** recante “misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale nonché in tema di atti persecutori”;

5. Il presente Regolamento, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal citato Decreto Legislativo n° 51 del 18 Maggio 2018, disciplina il trattamento dei dati interamente o parzialmente automatizzato nonché il trattamento non automatizzato di dati personali, svolti dalle Autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati, esecuzioni di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica. Non trova applicazione al trattamento dei dati personali effettuati nello svolgimento di attività concernenti la Sicurezza Nazionale o rientranti nell’ambito di applicazione del Titolo V, Capo II, del trattato sull’Unione Europea e per tutte le attività che

non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione Europea; nonché effettuati da istituzioni, organi, uffici ed agenzie dell'Unione Europea.

6. Le suddette finalità, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Spino D'Adda dalle vigenti normative statali e regionali, sull'ordinamento della Polizia Locale, allo Statuto Comunale ed al Regolamento Comunale vigente in tema di tutela della Privacy e trattamento dei dati sono meglio specificate nel successivo Art. 7 del presente Regolamento;
7. Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni del Decreto Legislativo n° 196 del 30 Giugno 2003 e s.m.i. e del Decreto Legislativo n° 51 del 18 Maggio 2018 e s.m.i. attuativo della Direttiva (UE) 2016/680.

**ART. 2 – RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DEL PROVVEDIMENTO DEL
GARANTE DELL' 08 APRILE 2010**

1. Tutte le attività svolte in applicazione del presente Regolamento dovranno altresì conformarsi ai seguenti principi:
 - a) **Principio di necessità:** non dovranno essere utilizzati dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi, il software dovrà essere configurato in modo da cancellare periodicamente e automaticamente i dati eventualmente registrati.
 - b) **Principio di proporzionalità:** dovrà essere evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza, gli impianti di videosorveglianza dovranno essere attivati solo quando le altre misure di prevenzione, quali ad esempio i controlli da parte di addetti, i sistemi di allarme, le misure di protezione degli ingressi, le abilitazioni agli ingressi sono state ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Particolare attenzione dovrà essere portata alla ripresa di luoghi privati o di accessi a edifici ed all'eventuale duplicazione delle immagini registrate. Il criterio di proporzionalità deve essere rispettato in ogni fase del trattamento, per esempio quando si deve stabilire:
 - Se sia sufficiente, ai fini della sicurezza, rilevare immagini che non rendono identificabili i singoli, anche tramite ingrandimenti;
 - Se sia realmente essenziale ai fini prefissi raccogliere immagini dettagliate;
 - La dislocazione, l'angolo visuale, l'uso di zoom automatici e le tipologie – fisse o mobili – delle apparecchiature;

- Quali dati rilevare, se registrarli o meno, se avvalersi di una rete di comunicazione o creare una banca dati, indicizzarla, utilizzare funzioni di fermo-immagine o tecnologie digitali, abbinare altre informazioni o interconnettere il sistema con altri gestiti dallo stesso titolare o da terzi;
- La durata dell'eventuale conservazione (che comunque non dovrà superare i sette giorni);

c) Principio di finalità: il sistema di videosorveglianza dovrà essere utilizzato solo ed esclusivamente per gli scopi istituzionali dell'Ente, indicati al successivo Art. 6.

2. È comunque vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente Regolamento.

ART. 4 – CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

1. Il sistema di videosorveglianza del Comune di Spino D'Adda si compone, e potrà essere composto di:
 - a)** Una rete di telecamere fisse e mobili per la sorveglianza di alcune aree e siti comunali;
 - b)** Un sistema di telecamere mobili (microtelecamere, fototrappole, bodycam, dashcam);
2. Il sistema di videosorveglianza del Comune di Spino D'Adda si compone altresì di una rete di comunicazione dati e telecamere connesse ad un video server indipendente che consentono una registrazione automatica delle immagini e della loro conservazione posizionato presso la Sala Controllo dell'Ufficio di Polizia Locale del Comune di Spino D'Adda, con funzioni di matrice video virtuale e di archiviazione dei filmati e delle immagini da essi estrapolate. L'applicazione di gestione del sistema è installata su tale server che non è collegato ad una linea HDSL.
3. Le telecamere possono rimanere in funzione 24 ore su 24 e le immagini sono riprodotte sugli schermi di cui al presente articolo.
4. I segnali video delle unità di ripresa collocate sul territorio comunale del Comune di Spino D'Adda sono monitorati e raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo, a server indipendente, installato e collocato all'interno di idoneo armadio rack chiuso da serratura, presso la Sala Controllo dell'Ufficio di Polizia Locale del Comune di Spino D'Adda dotato di porta chiusa a serratura ed all'uopo istituita e con accesso impedito ad altro personale.

5. In tale Sede le immagini potranno essere visualizzate e immagazzinate digitalmente in personal computer dedicati ed attivabili esclusivamente con specifica password dal Designato al trattamento. Le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate in formato digitale il cui impiego, nel sistema di videoregistrazione, è necessario ai fini della ricostruzione dell'evento, quando la Sala Controllo non è presidiata.
6. Le operazioni di raccolta, modifica, consultazione, comunicazione, trasferimento, interconnessione e cancellazione dei dati personali, eseguite in sistemi di trattamento automatizzati, sono registrate su appositi FILE di LOG, e verranno conservati per un periodo non superiore a quello stabilito dal successivo comma del presente Articolo, ed in ogni caso nel rispetto del periodo di tempo stabilito dall'Articolo 17 del Decreto del Presidente della Repubblica n° 400 del 23 Agosto 1988.
7. Considerate le finalità del sistema, le immagini ed i filmati videoregistrati dall'impianto di videosorveglianza del Comune di Spino D'Adda, sono conservate per il periodo di tempo stabilito dalle specifiche norme di materia, presso la memoria di massa del server dedicato della Sala Controllo. Nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa che per ragioni contingibili ed urgenti può essere preventivamente prodotta in forma orale cui far seguire formale richiesta scritta, inoltrata da parte dell'Autorità Giudiziaria o di qualsiasi organo di Polizia Giudiziaria, ovvero si palesino esigenze di Polizia Stradale nonché di Pubblica Sicurezza e/o di Sicurezza Urbana, tale termine è prorogato sino la cessazione dello stato di necessità mediante idonea disposizione di servizio da parte del Designato al trattamento come meglio specificato agli Articoli seguenti. In tali circostanze, i dati oggetto di indagine potranno essere riversati su idoneo supporto digitale e consegnati in busta chiusa al soggetto che ne abbia fatto regolare e motivata richiesta.
8. In relazione alle capacità di immagazzinamento delle videoimmagini presso il server dedicato, le immagini riprese in diretta potrebbero distruggere quelle già registrate dopo un periodo di tempo inferiore a quello indicato.
9. La postazione di controllo ubicata nella Sala Controllo dell'Ufficio di Polizia Locale consente la visione, in tempo reale, dei segnali video delle telecamere di videosorveglianza installate sul territorio comunale. Tale monitor è installato con modalità tali da non risultare visibile dalla zona accessibile per il pubblico.
Per tale motivo l'accesso alla Sala Controllo è regolamentato da specifiche disposizioni di servizio. In particolare oltre al Titolare, al Responsabile e all'Incaricato del Trattamento dei

dati, l'accesso alla Sala Controllo è consentito esclusivamente al personale tecnico della ditta addetta alla manutenzione previamente identificato e assistito durante tutte le operazioni. Altresì tale personale tecnico non ha accesso da remoto al server ma deve recarsi, sempre accompagnato, presso la Sala Controllo per la relativa manutenzione.

10. Gli archivi dei filmati, come indicato in precedenza, sono conservati nello storage del server installato presso la Sala Controllo e la consultazione e l'estrpolazione degli stessi può essere effettuata dalla postazione esclusivamente dai preposti.

11. Le telecamere sono e potranno essere di tipo "fisso" oppure "speed – dome". La posizione delle ottiche delle telecamere e l'angolo di inquadratura sono predefinite dal Responsabile ed eseguite con l'ausilio dei tecnici della ditta incaricata alla manutenzione.

12. Ad oggi sono installate complessivamente n° 16 (SEDICI) telecamere suddivisibili in:

- n° 15 (QUINDICI) fisse di tipo analogico;
- n° 01 (UNA) brandeggiabile di tipo "speed-dome".

Il numero delle telecamere potrà subire modiche sia nel numero che nel posizionamento. Tali modificazioni non potranno essere approntate se non su indicazione del Responsabile ed a seguito di comprovate esigenze. Tale sistema, senza necessità di modificare il presente Regolamento, potrà essere ulteriormente implementato, secondo le necessità e le esigenze future, nel rispetto del Provvedimento Generale del Garante della Privacy dell'8 Aprile 2010, nonché della Direttiva del Ministero dell'Interno del 02 Marzo 2012. Le modifiche tecniche che interverranno in data successiva al presente Regolamento comporteranno l'automatico aggiornamento degli atti relativi, depositati presso i preposti uffici comunali.

13. Le telecamere consentono, tecnicamente, riprese video a colori diurne e notturne in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale o in bianco e nero in caso contrario. Le telecamere possono prevedere anche l'utilizzo della funzione "zoom". Tali caratteristiche tecniche consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa.

14. I siti di installazione sono dettagliatamente indicati in documentazione conservata agli atti dell'Ufficio di Polizia Locale del Comune di Spino D'Adda.

Le specifiche tecniche, la tipologia dei materiali utilizzati e la conformità dell'impianto di videosorveglianza del Comune di Spino D'Adda sono depositate presso i preposti uffici comunali e accessibili secondo le disposizioni stabilite dal Decreto Legislativo n° 241 del 07 Agosto 1990 e s.m.i.

15. Le telecamere possono essere gestite, in tempo reale, dalla postazione di controllo.
16. I sistemi di ripresa devono consentire l'oscuramento di zone relative ad aree private e non devono consentire e non devono prevedere di poter incrociare e/o confrontare le immagini raccolte con altri dati personali di soggetti eventualmente ripresi e nemmeno di eseguire operazioni di raffronto con codici identificativi personali o dispositivi.
17. Il Responsabile e gli incaricati all'accesso sono obbligati a non effettuare riprese al dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'Impianto indicate nel presente Regolamento.

ART. 5 – SISTEMI MOBILI

(MICROTELECAMERE, FOTOTRAPPOLE, BODYCAM, DASHCAM)

1. Per specifiche finalità concernenti la tutela della sicurezza e ordine pubblico, la prevenzione, l'accertamento e la repressione di reati, il sistema di videosorveglianza del Comune di Spino D'Adda potrà constare anche di Body-Cam, Dash-Cam e fototrappole da assegnare all'Ufficio di Polizia Locale per il loro utilizzo in situazioni di rischio operativo ovvero l'eventuale ripresa di situazioni di criticità per la sicurezza propria o altrui. Di seguito vengono descritti i limiti del loro impiego:
 - Body Cam e Dash Cam: il personale dell'Ufficio di Polizia Locale può utilizzare, per i servizi individuati dal Comandante, delle Body-Cam (telecamere posizionate direttamente sulle uniformi degli Operatori di P.L.) e delle Dash-Cam (telecamere a bordo di veicoli di servizio) in conformità delle indicazioni dettate dal garante della Privacy con nota 26 Luglio 2016, prot. 49612, con cui sono state impartite le prescrizioni generali di utilizzo dei predetti dispositivi, il cui trattamento dei dati è ricondotto nell'ambito dell'Art. 53 del Codice Privacy trattandosi di "dati personali direttamente correlati all'esercizio di compiti di Polizia di prevenzione dei reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di Polizia Giudiziaria". Il Comando di Polizia Locale del Comune di Spino D'Adda curerà la predisposizione di uno specifico disciplinare tecnico interno, da somministrare ai propri Operatori, che saranno dotati di microcamere, con specificazione dei casi in cui le Body-Cam e le Dash-Cam devono essere attivate; dei soggetti eventualmente autorizzati a disporre

l'attivazione, delle operazioni autorizzate in caso di emergenza e di ogni altra misura organizzativa e tecnologica necessaria alla corretta e legittima gestione di detti dispositivi .

2. Per lo svolgimento delle attività di Polizia, l'Ufficio di Polizia Locale del Comune di Spino D'Adda potrà utilizzare fototrappole ovvero *“sistemi in grado di fotografare in modo del tutto automatico un corpo che attraversa una pista e passa davanti alla fotocamera, senza il bisogno della presenza fisica dell'Operatore”* come disciplinato dall'Art. 53 del Decreto Legislativo n° 196 del 30 Giugno 2003.

TITOLO II

OBBLIGHI DEL TITOLARE, DEL RESPONSABILE E DELL'INCARICATO AL TRATTAMENTO

ART. 6 – FINALITÀ E SISTEMI DI SORVEGLIANZA

1. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, è effettuato mediante l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito dal Comune di Spino D'Adda - Ufficio di Polizia Locale.
2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Spino D'Adda dal Decreto Legislativo n° 267 del 18 Agosto 2000; dal Decreto Presidente della Repubblica n° 616 del 24 Luglio 1977; dalla Legge n° 65 del 07 Marzo 1986 in materia di ordinamento della Polizia Locale; dal Decreto Legislativo n° 285 del 30 Aprile 1992 e s.m.i. nonché dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti Comunali vigenti, sono:
 - a) vigilare in materia di sicurezza urbana e sul benessere animale;
 - b) l'individuazione, in tempo reale, di luoghi e situazioni di criticità e delle relative cause per consentire il pronto intervento della Polizia Locale e degli altri soggetti di cui all'Articolo 12 del Decreto Legislativo n° 285 del 30 Aprile 1992, nonché situazioni di pericolo per la Sicurezza Pubblica ed Urbana consentendo l'intervento degli operatori;
 - c) comunicare agli utenti della strada le vie di maggiore intensità di traffico segnalando eventuali percorsi alternativi e/o ogni altra notizia utile sulla viabilità;
 - d) rilevazione di dati anonimi per l'analisi dei flussi di traffico e per la predisposizione dei piani urbani del traffico;
 - e) attivare misure volte alla limitazione alla circolazione dei veicoli al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico;

- f) prevenire e reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana" di cui all'Articolo 4 del D.L. 20 Febbraio 2017 n° 14, convertito in Legge, con modificazioni, dall'Art. 1, comma 1, L. 18 Aprile 2017, n° 48;
- g) prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati od esecuzione di sanzioni penali;
- h) prevenire e reprimere ogni tipo di illecito, di natura penale o amministrativa, in particolare legato a fenomeni di degrado e abbandono di rifiuti, e svolgere i controlli volti ad accertare e sanzionare le violazioni delle norme contenute nel regolamento di polizia urbana, nei regolamenti locali in genere e nelle ordinanze sindacali, quando non risulti possibile, o si rilevi non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi;
- i) tutelare l'ordine, il decoro e la quiete pubblica;
- j) controllare discariche di sostanze pericolose ed "eco-piazzole" per monitorare le modalità del loro uso, la tipologia dei rifiuti scaricati e l'orario di deposito;
- k) dotarsi di uno strumento attivo di protezione civile, per la individuazione e la gestione delle aree e dei punti strategici, a fronte di emergenze;
- l) monitorare il livello dei corsi d'acqua, in caso di eventuale superamento del livello di guardia, e monitorare situazione critiche causate da esondazioni od altri eventi calamitosi ai fini di protezione civile;
- m) prevenzione e controllo degli incendi;
- n) identificare luoghi e ragioni di ingorghi per consentire il pronto intervento della Polizia Locale;
- o) rilevare le infrazioni al Codice della Strada, nel rispetto delle norme specifiche che regolano la materia;
- p) ricostruire, ove possibile, la dinamica degli incidenti stradali;
- q) identificare gli itinerari di afflusso e deflusso di veicoli o evacuazione dei cittadini, ai fini del piano di emergenza comunale;
- r) rilevare le vie di maggiore intensità di traffico, i tempi di attesa dei servizi pubblici e quant'altro utile all'informazione sulla viabilità;
- s) monitorare il traffico cittadino ed i relativi flussi, con dati anonimi, per un più razionale e pronto impiego delle risorse umane laddove se ne presenti la necessità, per la predisposizione di piani del traffico nonché per l'attuazione di eventuali deviazioni in caso di necessità dovute ad anomalie;
- t) promuovere il territorio, anche con l'utilizzo di webcam o cameras on-line;

- u) tutelare il patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente;
 - v) abbinamento ad impianto antintrusione (attivato solo in assenza di personale);
 - w) controllare gli accessi veicolari alla struttura dell'Ente;
 - x) vigilare sull'integrità, sulla conservazione e sulla tutela del patrimonio pubblico da atti vandalici, danneggiamenti e furti;
 - y) tutelare gli utenti dei servizi dell'Ente;
 - z) tutelare il personale, a qualunque titolo, operante all'interno delle strutture dell'Ente;
 - aa) rilevazione accessi e presenze del personale dell'Ente;
 - bb) diffusione riprese audio-video delle sedute del Consiglio Comunale;
 - cc) esigenze organizzative e produttive dell'Ente (sui luoghi di lavoro);
 - dd) sicurezza del lavoro (sui luoghi di lavoro);
 - ee) tutela del patrimonio dell'Ente (sui luoghi di lavoro).
- vigilare sui luoghi di pubblico transito, in particolare nelle Vie, Piazze ed Aree di mercato, giardini e parchi pubblici, aree antistanti e/o conducenti a scuole di ogni ordine e grado, luoghi sensibili di sorta, aree antistanti e/o conducenti a fermate di servizi di linea, ai fini dell'attività di Pubblica Sicurezza e quindi di Polizia di Prevenzione e di Polizia Giudiziaria, prevenendo e reprimendo atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "Sicurezza Urbana" di cui all'Articolo 4 del Decreto Legge n° 14 del 20 Febbraio 2017 e delle attribuzioni del Sindaco in qualità di autorità locale di cui all'Art. 50 e di Ufficiale di Governo di cui all'Art. 54 comma 4 e 4-bis del Decreto Legislativo n° 267 del 18 Agosto 2000. Resta inteso che, nelle ipotesi in cui le attività di videosorveglianza siano assimilabili alla tutela della sicurezza pubblica, nonché alla prevenzione, accertamento o repressione dei reati, trova applicazione l'Art. 53 del Codice;
 - a) favorire una attività di prevenzione ovvero di repressione di atti delittuosi ed attività illecite;
 - b) vigilare sul decoro urbano, sulla salvaguardia e tutela del patrimonio comunale e dei beni gestiti dall'Amministrazione Comunale prevenendo e reprimendo atti vandalici e teppismo in luoghi pubblici e ricostruendo la dinamica di dette azioni in luoghi pubblici di principale frequentazione, per permettere un pronto intervento della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine a tutela del patrimonio pubblico;
3. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area

interessata. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'Art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge n° 300 del 20 Maggio 1970 e s.m.i.) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione Comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Sarà cura del Titolare e del Designato al trattamento sorvegliare le scene inquadrare affinché le telecamere non riprendano luoghi di lavoro anche se temporanei, come ad esempio cantieri stradali o edili, giardini durante la cura delle piante da parte dei giardinieri, sedi stradali durante la pulizia periodica od il ritiro dei rifiuti solidi.

4. Potranno essere installati sistemi integrati, sistemi intelligenti e sistemi per rilevare delle violazioni al Codice della Strada, la cui eventuale presenza dovrà essere segnalata da appositi cartelli. Le telecamere devono riprendere solo la targa del veicolo e gli altri elementi necessari per la predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni. Le fotografie e i video non possono essere inviate al domicilio dell'interessato del veicolo, che potrà richiedere di visionare la documentazione secondo le disposizioni della Legge n° 241 del 07 Agosto 1990. Al momento dell'accesso, se ripresi, dovranno opportunamente essere oscurati o resi comunque non riconoscibili i passeggeri a bordo del veicolo.
5. In relazione ai principi di pertinenza e di non eccedenza, il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

ART. 7 – DIRETTA VISIONE DELLE IMMAGINI

1. Il sistema di videosorveglianza facendo capo alla Polizia Locale deve essere realizzato nella piena compatibilità e con le tecnologie adottate nelle Sale Operative delle Forze di Polizia.
2. La diretta visualizzazione delle immagini rilevate con i sistemi di videosorveglianza nelle Sale Operative è limitata ad obiettivi particolarmente sensibili e strategici per la Sicurezza Urbana o in presenza del requisito di pubblico interesse (necessità, pertinenza, non eccedenza dei dati o dei trattamenti).
3. Il Responsabile si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto.

ART. 8 – TITOLARE DEL TRATTAMENTO

1. Il Titolare del trattamento dei dati personali del Comune di Spino D'Adda, rappresentato dal Sindaco protempore quale Legale Rappresentante dell'Ente, cui competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati e agli strumenti utilizzati;
2. Il Sindaco, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati personali rientranti nel campo di applicazione del presente Regolamento, si obbliga all'osservanza degli adempimenti previsti dal Regolamento 679/2016/UE, dal Decreto Legislativo n° 196 del 30 Giugno 2003 e dal Decreto Legislativo n° 51 del 18 Maggio 2018, in particolare, qualora ne ricorrano i presupposti, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali.
Il Comune si obbliga altresì al rispetto di quanto verrà ulteriormente disposto nel Documento Programmatico della Sicurezza (D.P.S.) dell'Ente.
3. Il Titolare del trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità, nonché dei rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche, metterà in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che il trattamento dei dati avvenga in conformità delle norme del Decreto Legislativo n° 51 del 18 Maggio 2018 attuativo della Direttiva (UE) 2016/680;
4. Il Titolare del trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati, garantisce, qualora possibile, la pseudonimizzazione al fine di tutelare la protezione dei dati ed i diritti degli interessati, in conformità alle norme del Decreto Legislativo n° 51 del 18 Maggio 2018; e mette in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento.
5. Il Titolare del trattamento, tenuto conto della finalità del trattamento, e per quanto possibile, distingue i dati personali in relazione alle diverse categorie di interessati previste dalla Legge. La distinzione si applica in particolare alle seguenti categorie di interessati:
 - persone sottoposte ad indagine;
 - imputati;
 - persone sottoposte a indagine o imputate in procedimento connesso o collegato;
 - persone condannate con sentenza definitiva;
 - persone offese dal reato;

- parti civili,
- persone informate sui fatti;
- testimoni;

Adotta altresì misure adeguate a garantire che i dati personali inesatti, incompleti o non aggiornati, non siano trasmessi o resi disponibili.

6. Il Titolare del trattamento è responsabile del rispetto dei principi di cui al presente Regolamento e delle disposizioni Nazionali in materia.

ART. 9 – SOGGETTO DESIGNATO AL TRATTAMENTO

1. Il Titolare protempore del trattamento individuato nella figura del Sindaco protempore del Comune di Spino D'Adda, designa con proprio Atto e per le mansioni specificatamente delegate, quale Designato al trattamento, ai sensi dell'Articolo 18 comma 1 del Decreto Legislativo n° 51 del 18 Maggio 2018, il Responsabile in servizio dell'Ufficio di Polizia Locale del Comune di Spino D'Adda, domiciliato, in ragione delle funzioni svolte, presso l'Ufficio della Polizia Locale, che dovrà garantire misure tecniche ed organizzative adeguate ad assicurare la protezione dei dati personali, inclusa la sicurezza e la tutela dei diritti dell'interessato secondo le disposizioni stabilite dal presente Regolamento, dal Decreto Legislativo n° 51 del 18 Maggio 2018 e s.m.i., dal Decreto Legislativo n° 196 del 30 Giugno 2003 e s.m.i. nonché da altre disposizioni speciali in materia.

ART. 10 – FUNZIONI DEL DESIGNATO AL TRATTAMENTO

1. L'Atto di designazione di cui al comma precedente deve contenere l'oggetto, la durata, la natura e le finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi ed i diritti del titolare del trattamento.
2. Tale atto prevede anche che il Designato al trattamento:
 - a) agisca soltanto su istruzione del Titolare del trattamento;
 - b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati si siano impegnate alla riservatezza;
 - c) assista il Titolare con ogni mezzo adeguato per garantire il rispetto delle disposizioni relative ai diritti dell'interessato;
 - d) su scelta del Titolare cancelli tutti i dati al termine del loro utilizzo;
3. Il Designato inoltre:
 - a) ha compiti analiticamente specificati per iscritto in sede di designazione;

- b) adotta i sistemi e fa rispettare pienamente quanto previsto in tema di trattamento dei dati personali, secondo le disposizioni normative vigenti e dalle disposizioni del presente Regolamento e di sicurezza;
 - c) procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni;
 - d) custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della Sala di Controllo, le chiavi dell'armadio per la conservazione dei file archiviati su supporto informatico, nonché le password per l'utilizzo i detti sistemi;
 - e) individua l'incaricato del trattamento di cui all'Articolo successivo del presente Regolamento, ne dà istruzione e vigila sul suo operato;
 - f) evade entro 30 giorni eventuali richieste e reclami;
 - g) evade, secondo le modalità ed i termini contenuti nelle richieste, evade le richieste di informazioni pervenute da parte del Garante in materia di protezione dei dati personali;
 - h) dispone la distruzione dei dati nel caso venga meno lo scopo del trattamento o l'obbligo di conservazione;
 - i) informa gli interessati senza ingiustificato ritardo, in caso di violazione dei dati personali suscettibile di presentare un rischio elevato per i loro diritti e le libertà affinché possano prendere le precauzioni del caso, in stretta collaborazione con le Autorità di controllo e nel rispetto degli orientamenti impartiti da questa o da altre autorità competenti;
 - j) comunica al titolare del trattamento ed al Data Protection Officer (D.P.O.) l'avvenuta violazione dei dati personali affinché notifichi la violazione all'Autorità competente, senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.
 - k) Cura l'informativa di cui all'Art. 13 del Regolamento 679/2016/UE;
4. Il Designato non può ricorrere ad un altro designato senza la preventiva autorizzazione scritta da parte del Titolare del trattamento.

ART. 11 – INCARICATO DEL TRATTAMENTO

1. Il Designato al trattamento designa e nomina il preposto o i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza, nell'ambito degli Operatori di Polizia Locale in servizio presso il Comune di Spino D'Adda. L'Incaricato agirà sotto la sua Autorità e avrà il compito di elaborare i dati personali ai quali ha accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni e limitazioni previste nell'Atto di nomina, nonché alle istruzioni del Titolare e, in sua funzione, del Designato al Trattamento, nonché alle disposizioni impartite da Leggi Nazionali in materia e del presente Regolamento.

2. L'Incaricato verrà nominato tra gli Agenti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata esclusivamente agli organi di Polizia Locale.
4. Con l'Atto di nomina, ai singoli preposti, saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
5. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.
6. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'Atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle Password e delle chiavi di accesso alla Sala Controllo ed agli armadi per la conservazione dei supporti contenenti le videoimmagini.

ART. 12 – PERSONE AUTORIZZATE AD ACCEDERE ALLA SALA DI CONTROLLO

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'Articolo 3 del presente Regolamento, l'accesso alla Sala di Controllo è consentito solamente al personale in servizio della Polizia Locale all'uopo autorizzato.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate non sono consentiti se non autorizzati, per iscritto, dal Designato al trattamento secondo quanto disposto dall'Art. 3 del presente Regolamento.
3. Possono essere autorizzati all'accesso solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'Ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente Regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti, alla pulizia dei locali e il personale delle Forze dell'Ordine purché accompagnati dal Designato al trattamento o dall'Incaricato.
4. Gli incaricati dei servizi di cui al presente Regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato richiesto ed autorizzato l'accesso.

ART. 13 – ACCESSO AI SISTEMI E PAROLE CHIAVE

1. L'accesso ai sistemi è consentito esclusivamente al Responsabile e agli incaricati, come indicati nei punti precedenti.
2. Gli incaricati, previa comunicazione scritta al responsabile, potranno autonomamente variare la propria password.

ART. 14 – OBBLIGHI DEGLI OPERATORI

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente Regolamento e dalle norme specifiche in materia.
2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione stabilito, solo in caso di effettiva necessità e per il conseguimento delle finalità stabilite.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente Articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.
5. Gli incaricati, previa comunicazione scritta al Responsabile, potranno autonomamente variare la propria Password.

TITOLO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

SEZIONE I – Raccolta, Registrazione ed Accesso ai dati personali

ART. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINALITÀ ISTITUZIONALI

1. Il trattamento dei dati personali è conseguente all'attivazione dell'impianto di videosorveglianza del Comune di Spino D'Adda.

ART. 16 – NOTIFICAZIONE

1. Il Comune di Spino D'Adda nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente Regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs. n° 196 del 30 Giugno 2003 e s.m.i.

ART. 17 – MODALITÀ DI RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali oggetti del trattamento e scaturiti dai rilevamenti effettuati mediante le riprese condotte dall'impianto di videosorveglianza del Comune di Spino D'Adda, e che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interesseranno i soggetti ed i mezzi transitanti nell'area definita, saranno:
 - a) trattati in modo lecito e corretto;
 - b) raccolti e registrati per finalità determinate dal presente Regolamento, espresse e legittime e trattati in modo compatibile con tali finalità e rese disponibili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
 - c) raccolti in modo adeguato, pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono successivamente trattati;
 - d) esatti e, se necessario, aggiornati adottando le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
 - e) conservati con modalità che consentono l'identificazione degli interessati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati;
 - f) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi di traffico, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale;

- g) trattati in modo da garantire un'adeguata sicurezza e protezione da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentale, mediante l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate.
2. Il trattamento è lecito per le relative finalità così come individuate e stabilite dagli Articoli del presente Regolamento.

ART. 18 – MODALITÀ DA ADOTTARE PER I DATI VIDEORIPRESI

1. I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
2. L'accesso alle immagini da parte del Responsabile e degli Incaricati del trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengono a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.
3. Nel caso le immagini siano conservate, sono gestite ai sensi dell'Articolo 16 del presente Regolamento. I relativi supporti vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli Incaricati del trattamento dei dati.
4. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente all'interno della Sala Controllo all'uopo deputata e sita all'interno del Ufficio di Polizia Locale.
5. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, non permettendo il recupero dei dati in esso presenti.
6. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:
 - al Responsabile ed agli Incaricati dello specifico trattamento;
 - ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria e di Polizia;
 - all'Amministratore di sistema del Comune di Spino D'Adda, alla ditta fornitrice dell'Impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;

- all'interessato debitamente autorizzato in quanto oggetto di riprese ai sensi della Legge n° 241 del 07 Agosto 1990. In tal caso l'interessato avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.
7. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "*Registro delle attività di trattamento e degli accessi*" (cartaceo od informatico), come stabilito dall'Articolo 19 del presente Regolamento e conservato nei locali dell'Ufficio di Polizia Locale.
 8. Non possono essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvi i casi espressamente stabiliti dalle Leggi.
 9. La diffusione di immagini personali è consentita quando la persona interessata ha espresso il proprio consenso o è necessaria per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica o è giustificata da necessità di giustizia o di Polizia. Essa è comunque effettuata con modalità tali da non recare pregiudizio alla dignità della persona.

ART. 19 –REGISTRAZIONE DEI DATI PERSONALI SU SERVER

1. Le operazioni di raccolta, modifica, consultazione, comunicazione, trasferimento, interconnessione e cancellazione di dati, eseguite in sistemi di trattamento automatizzati, sono registrate in appositi FILE di LOG, che vengono conservati per la durata stabilita dall'Articolo 5 comma 2 del Decreto Legislativo n° 51 del 18 Maggio 2018.
2. Le registrazioni effettuate con l'impianto di videosorveglianza del Comune di Spino D'Adda devono consentire di conoscere i motivi, la data e l'ora di tali operazioni e, se possibile, di identificare la persona che ha eseguito le operazioni ed i destinatari.
3. Le registrazioni effettuate con l'impianto di videosorveglianza del Comune di Spino D'Adda saranno trattate esclusivamente nelle modalità e per gli scopi di cui al presente Regolamento nonché per altre operazioni ivi riconducibili e compatibili. Tali dati verranno altresì detenuti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per i quali sono raccolti o successivamente trattati.
4. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, installate sul territorio comunale in corrispondenza dei siti elencati le cui caratteristiche tecniche e collocamento sono descritte da apposita documentazione tecnica conservata dal

Comune di Spino D'Adda. L'accesso a tali atti è regolato dalle modalità stabilite dalla Legge n° 241 del 07 Agosto 1990.

5. Il Titolare del trattamento dei dati personali, nonché il Responsabile dei medesimi, si obbligano a non effettuare riprese che non siano funzionali alle finalità istituzionali precedentemente elencate.
6. I segnali video delle unità di ripresa saranno archiviati esclusivamente presso il server posizionato nella Sala Controllo sita nell'Ufficio di Polizia Locale del Comune di Spino D'Adda, come meglio descritto al precedente Articolo 2 del presente Regolamento e trasmessi in tempo reale alla postazione di visualizzazione installata presso lo stesso Ufficio di Polizia Locale.
7. Su richiesta e fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 37 comma 3 del Decreto Legislativo n° 51 del 18 Maggio 2018, il Titolare ed il Designato al trattamento mettono le registrazioni a disposizioni del Garante.

ART. 20 – ACCESSO, MODALITÀ DI TRATTAMENTO E FLUSSI DI DATI DA PARTE DELLE FORZE DELL'ORDINE

1. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito al Titolare del trattamento, ovvero al Responsabile ed all'Incaricato del trattamento come meglio identificati nel presente Regolamento. È vietato l'accesso non autorizzato ad altri soggetti se non autorizzato dal Designato al trattamento ai sensi del Decreto Legislativo n° 196 del 30 Giugno 2003 e della Legge n° 241 del 07 Agosto 1990.
2. L'accesso ai filmati e/o immagini di cui sopra da parte delle Forze dell'Ordine e/o dell'Autorità Giudiziaria ovvero di altri Comandi di Polizia Locale in ambito di indagine, è consentito esclusivamente presentando regolare richiesta in forma scritta al Titolare ovvero al Designato al trattamento e a seguito di conseguente rilascio di apposita autorizzazione. In casi contingibili ed urgenti la richiesta scritta può essere preceduta da una stessa in forma orale.
3. La consultazione delle immagini e dei filmati derivanti dall'impianto di videosorveglianza può avvenire esclusivamente con la presenza del Titolare, ovvero del Responsabile o, per sua delega, dell'Incaricato al trattamento.

4. Nelle circostanze di cui all'Articolo 2 comma 3 del presente Regolamento, i dati oggetto di indagine potranno essere riversati su idoneo supporto digitale di adeguata capacità a contenere le immagini videoregistrate di cui si richiede l'estrazione, e consegnati in busta chiusa al soggetto che ne abbia fatto regolare richiesta dietro rilascio di ricevuta di consegna.
5. Per ragioni di natura tecnica le richieste di acquisizione di filmati e/o di immagini da essi tratte, da parte dell'Autorità Giudiziaria dovranno essere il più possibile circoscritte al presunto periodo di effettivo interesse, fatte salve eventuali ed inderogabili esigenze da citare espressamente nella richiesta scritta.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente Articolo, si rimanda all'Articolo 47 del Decreto Legislativo n° 51 del 18 Maggio 2018.

ART. 21 – REGISTRO DI ACCESSO E DELLE ATTIVITÀ SVOLTE

1. Gli accessi e le relative operazioni compiute nella Sala Controllo devono essere opportunamente documentate e registrate su idoneo "*Registro delle attività di trattamento e degli accessi*" (informatico e cartaceo) all'uopo istituito cui dovrà essere inserita ogni richiesta inoltrata. Tale Registro dovrà contenere traccia di tutte le operazioni di accesso ai filmati archiviati, ed in particolare contenere le seguenti informazioni:
 - a) data ed ora dell'accesso all'archivio;
 - b) dati identificativi del richiedente l'accesso;
 - c) estremi di registrazione e motivazione della richiesta;
 - d) dati relativi ad eventuali supporti contenenti filmati estratti dall'archivio e consegnati all'Autorità richiedente;
 - e) nominativo e dati identificativi dell'operatore abilitato alle procedure;
 - f) le eventuali osservazioni dell'incaricato;
 - g) la sottoscrizione del medesimo.
2. Il Titolare ed il Designato al trattamento tengono altresì un Registro di tutte le categorie di attività di trattamento sotto la propria responsabilità. Tale Registro contiene le seguenti informazioni:
 - a) il nome e i dati di contatto del Titolare del trattamento e del Responsabile della protezione dei dati;
 - b) le finalità del trattamento;
 - c) le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di Paesi Terzi o presso Organizzazioni Internazionali;

- d) una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali;
 - e) se previsto, il ricorso alla profilazione;
 - f) se previste, le categorie di trasferimenti di dati personali verso un Paese terzo o verso organizzazioni internazionali;
 - g) un'indicazione del titolo giuridico del trattamento cui sono destinati i dati personali, anche in caso di trasferimento;
 - h) ove possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati personali;
 - i) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'Articolo 25, comma 1 del decreto Legislativo n° 51 del 18 Maggio 2018;
3. Su richiesta, i registri di cui sopra sono messi a disposizione del Garante da parte del Titolare e/o del Designato al trattamento.

ART. 22 – INFORMATIVA ALLA CITTADINANZA

1. Il Comune di Spino D'Adda, in ottemperanza a quanto disposto dall'Articolo 13 del Decreto Legislativo n° 196 del 30 Giugno 2003 e s.m.i., si obbliga ad installare un'adeguata segnaletica permanente conforme al modello indicato dal Garante (Allegato 1), su cui è riportato il simbolo di una telecamera e la dicitura minima: *“Comune di Spino D'Adda – Area Videosorvegliata”* oppure il simbolo di una telecamera e la dicitura *“Comune di Spino D'Adda – Active Security TVCC – Area Videosorvegliata – La registrazione è effettuata dalla Polizia Locale per fini di sicurezza – Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n° 196/2003) – per informazioni rivolgersi all'Ufficio di Polizia Locale ubicato presso il Municipio”*.
2. Il Comune di Spino D'Adda, nella persona del Responsabile, si obbliga a comunicare alla cittadinanza l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e la sua eventuale successiva cessazione, per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un anticipo minimo di 10 (DIECI) giorni mediante pubblicazione all'Albo pretorio, diffusione a mezzo comunicati stampa locali, sito Internet istituzionale, nonché mediante ogni altro mezzo idoneo individuato all'uopo.
3. Gli interessati dovranno essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata; ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici (es. concerti, manifestazioni sportive). A tal fine si ricorrerà all'utilizzo dello stesso modello

semplificato di informativa “minima”, indicante il Titolare del trattamento e la finalità perseguita, già individuato ai sensi dell’Art. 13, comma 3, del Codice. Il modello è ovviamente adattabile a varie circostanze.

4. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell’area oggetto di rilevamento e alle modalità delle riprese, dovranno essere installati più cartelli. Il supporto con l’informativa:
 - dovrà essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;
 - dovrà avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno;
 - potrà inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, al fine di informare la visione ed eventuale registrazione delle immagini.

ART. 23 – VALUTAZIONE D’IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI

1. In osservanza degli Articoli 23 e 24 del Decreto Legislativo n°51 del 18 Maggio 2018, e 35 del Regolamento 679/2016/UE viene effettuata da parte del Titolare del trattamento, una valutazione dell’impatto del trattamento sulla protezione dei dati personali.
2. La valutazione d’impatto conterrà:
 - a) descrizione generale dei trattamenti previsti;
 - b) valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati;
 - c) misure previste per affrontare tali rischi;
 - d) garanzie, misure di sicurezza e meccanismi per garantire la protezione dei dati personali
 - e) rispetto delle norme del Decreto Legislativo n° 51 del 18 Maggio 2018;

**ART. 24 - ULTERIORI AVVERTENZE PER I SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA
POSTI IN ESSERE DA ENTI PUBBLICI E, IN PARTICOLARE, DA ENTI
TERRITORIALI**

1. Anche gli enti territoriali e, in generale, i soggetti pubblici operanti sul territorio effettuano attività di videosorveglianza in forma integrata, tramite la compartecipazione ad un medesimo sistema di rilevazione, al fine di economizzare risorse e mezzi impiegati nell'espletamento delle più diverse attività istituzionali. E' stato individuato al punto 4.6 del provvedimento in materia di videosorveglianza 8 Aprile 2010 del Garante un quadro di specifiche garanzie in ordine alle corrette modalità che vengono qui ulteriormente richiamate, in particolare con riferimento all'attività del controllo sul territorio da parte dei Comuni, anche relativamente a quanto disposto in materia di videosorveglianza comunale.

In particolare:

- a) l'utilizzo condiviso, in forma integrale o parziale, di sistemi di videosorveglianza tramite la medesima infrastruttura tecnologica deve essere configurato con modalità tali da permettere ad ogni singolo ente e, in taluni casi, anche alle diverse strutture organizzative dell'Ente, l'accesso alle immagini solo nei termini strettamente funzionali allo svolgimento dei propri compiti istituzionali, evitando di tracciare gli spostamenti degli interessati e di ricostruirne il percorso effettuato in aree che esulano dalla competenza territoriale dell'Ente;
- b) nei casi in cui un "centro" unico gestisca l'attività di videosorveglianza per conto di diversi soggetti pubblici, i dati personali raccolti dovranno essere trattati in forma differenziata e rigorosamente distinta, in relazione alle competenze istituzionali della singola pubblica amministrazione. Il titolare del trattamento è tenuto a richiedere una verifica preliminare al Garante fuori dalle predette ipotesi, ed in tutti i casi in cui i trattamenti effettuati tramite sistemi integrati di videosorveglianza hanno natura e caratteristiche tali per cui le misure e gli accorgimenti sopra individuati non siano integralmente applicabili, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento, agli effetti che possono determinare o, a maggior ragione, con riferimento a quei sistemi per i quali già il punto 3.2.1 del citato provvedimento del Garante la richiede (es. sistemi di raccolta delle immagini associate a dati biometrici o c.d. intelligenti, cioè in grado di rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli, ed eventualmente registrarli).

ART. 25 - ISTITUTI SCOLASTICI

1. Il sistema di videosorveglianza attivo presso istituti scolastici dovrà garantire il diritto dello studente alla riservatezza (Art.2, comma 2, D.P.R. n° 249/1998), prevedendo opportune cautele al fine di assicurare l'armonico sviluppo delle personalità dei minori in relazione alla loro vita, al loro processo di maturazione ed al loro diritto all'educazione. In tale quadro, potrà risultare ammissibile l'utilizzo di tali sistemi in casi di stretta indispensabilità, al fine di tutelare l'edificio ed i beni scolastici da atti vandalici, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate ed attivando gli impianti negli orari di chiusura degli istituti. È vietato, altresì, attivare le telecamere in coincidenza con lo svolgimento di eventuali attività extrascolastiche che si svolgono all'interno della scuola. Laddove la ripresa delle immagini riguardi anche le aree perimetrali esterne degli edifici scolastici, l'angolo visuale deve essere delimitato alle sole parti interessate, escludendo dalle riprese le aree non strettamente pertinenti l'edificio.

ART. 26 - DEPOSITO DEI RIFIUTI

1. In applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza risulta consentito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi. Analogamente, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152 del 03 Aprile 2006, relativamente a violazioni penalmente rilevanti o a rilevanza amministrativa; a regolamenti comunali ed ordinanze.

SEZIONE II – Diritti dell'Interessato nel trattamento dei dati

ART. 27 – DIRITTI DELL'INTERESSATO

1. In relazione al trattamento dei dati personali, l'interessato ha diritto:
 - a) di conoscere l'esistenza ed ottenere la conferma di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) di essere informato sugli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - c) di ottenere, a cura del Responsabile e senza ritardo, e comunque non oltre 30 (TRENTA) giorni:
 - a. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno 90 (NOVANTA) giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
 - b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di Legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2. I diritti indicati nei commi precedenti sono esercitati con richiesta presentata in carta semplice e rivolta al Titolare o al Designato al trattamento, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo e comunque entro e non oltre 30 giorni. In ottemperanza a quanto stabilito, può essere chiesto un contributo spese non eccedente i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico.

3. I diritti di cui ai commi precedenti e riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

4. Nell'esercizio dei diritti di cui al presente Articolo l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, Enti, Associazioni od Organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

5. Le istanze di cui al presente Articolo possono essere trasmesse al Titolare o al Responsabile anche mediante consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune di Spino D'Adda, ovvero lettera raccomandata A/R, Posta Elettronica Certificata (P.E.C.). Gli stessi provvederanno in merito entro e non oltre 30 (TRENTA) giorni dal ricevimento della stessa. Nel caso di esito negativo alla istanza, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.
6. I diritti indicati nel presente articolo possono essere fatti valere dinanzi all'Autorità Giudiziaria o con ricorso al Garante per la protezione dei dati personali, nelle forme e nei limiti stabiliti dal Decreto Legislativo n° 196 del 30 Giugno 2003 e dal presente Regolamento, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

SEZIONE III – Sicurezza nel trattamento dei dati e limiti alla loro utilizzabilità

ART. 28 – SICUREZZA DEI DATI

1. I dati personali oggetto di trattamento ai sensi del presente Regolamento sono custoditi e controllati presso la Sala Controllo dell'Ufficio di Polizia Locale del Comune di Spino D'Adda, il cui accesso è consentito esclusivamente al Titolare del Trattamento, al Responsabile ed all'Incaricato da esso designato.
2. La Sala Controllo è ubicata in una zona non accessibile al pubblico ma esclusivamente al personale autorizzato di cui al comma precedente debitamente istruito e formato sull'utilizzo dell'impianto, obblighi e divieti. Tale Sala è sistematicamente interdetta all'accesso ai non autorizzati nonché segnalata anche da idonea cartellonistica.
3. L'utilizzo di supporto magnetico impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.
4. Per il trattamento automatizzato il Titolare o il Designato al trattamento, previa valutazione dei rischi di cui all'Articolo 12 del Decreto Legislativo n° 51 del 18 Maggio 2018, adottano misure volte a:
 - a) vietare alle persone non autorizzate l'accesso alle attrezzature utilizzate per il trattamento («controllo dell'accesso alle attrezzature»);
 - b) impedire che supporti di dati possano essere letti, copiati, modificati o asportati da persone non autorizzate («controllo dei supporti di dati»);

- c) impedire che i dati personali siano inseriti senza autorizzazione e che i dati personali conservati siano visionati, modificati o cancellati senza autorizzazione («controllo della conservazione»);
 - d) impedire che persone non autorizzate utilizzino sistemi di trattamento automatizzato mediante attrezzature per la trasmissione di dati («controllo dell'utente»);
 - e) garantire che le persone autorizzate a usare un sistema di trattamento automatizzato abbiano accesso solo ai dati personali cui si riferisce la loro autorizzazione d'accesso («controllo dell'accesso ai dati»);
 - f) garantire la possibilità di individuare i soggetti ai quali siano stati o possano essere trasmessi o resi disponibili i dati personali utilizzando attrezzature per la trasmissione di dati («controllo della trasmissione»);
 - g) garantire la possibilità di verificare e accertare a posteriori quali dati personali sono stati introdotti nei sistemi di trattamento automatizzato, il momento della loro introduzione e la persona che l'ha effettuata («controllo dell'introduzione»);
 - h) impedire che i dati personali possano essere letti, copiati, modificati o cancellati in modo non autorizzato durante i trasferimenti di dati personali o il trasporto di supporti di dati («controllo del trasporto»);
 - i) garantire che, in caso di interruzione, i sistemi utilizzati possano essere ripristinati («recupero»);
 - j) garantire che le funzioni del sistema siano operative, che eventuali errori di funzionamento siano segnalati («affidabilità») e che i dati personali conservati non possano essere falsati da un errore di funzionamento del sistema («integrità»).
5. I dati oggetto di trattamento dovranno essere custoditi e tutelati secondo quanto previsto dal Documento Programmatico della Sicurezza (D.P.S.) in vigore presso l'Ente.

ART. 29 – RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

1. Fatte salve le disposizioni di cui agli Articoli 28 – 29 – 30 del Decreto Legislativo n° 51 del 18 Maggio 2018, il Titolare del trattamento designa il Responsabile della protezione dei dati in funzione di qualità professionali e conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati.
2. Il Titolare del trattamento si assicura che il Responsabile della protezione dei dati sia coinvolto adeguatamente e tempestivamente in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali, coadiuvandolo nei suoi compiti.

3. I compiti del Responsabile della protezione dei dati, conferiti dal Titolare del trattamento, sono:
- a) informare il Titolare del trattamento e i dipendenti che effettuano il trattamento degli obblighi derivanti dal Decreto Legislativo n° 51 del 18 Maggio 2018 nonché da altre disposizioni dell'Unione Europea o dello Stato relative alla protezione dei dati;
 - b) vigilare sull'osservanza del citato Decreto e di altre disposizioni dell'Unione Europea o dello Stato relative alla protezione dei dati nonché delle previsioni di programma del titolare del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
 - c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'Articolo 23 del Decreto Legislativo n° 51 del 18 Maggio 2018;
 - d) cooperare con il Garante;
 - e) fungere da punto di contatto per il Garante per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'Articolo 24 del Decreto Legislativo n° 51 del 18 Maggio 2018, ed effettuare, ove necessario, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

ART. 30 – CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'Articolo 16 del decreto Legislativo n° 196 del 30 Giugno 2003, in caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento, si provvederà alla materiale distruzione o cessione, a fini esclusivamente istituzionali ed a norma di Legge di tutti i dati raccolti.
2. L'eventuale cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma 1, rende gli stessi privi di effetti.

ART. 31 – LIMITI ALL'UTILIZZABILITÀ DEI DATI

1. Fatto salvo l'Articolo 14 del Decreto Legislativo n° 196 del 30 Giugno 2003 *“Definizione di profili e della personalità dell'interessato”* i filmati e le immagini da essi estrapolate non potranno essere assolutamente utilizzate per finalità diverse da quelle stabilite dal presente Regolamento. L'impianto di videosorveglianza non potrà in alcun modo essere utilizzato, in base all'Articolo 4 della Legge n°300 del 20 Maggio 1970 detta *“Statuto dei Lavoratori”*, per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione

Comunale, di altre Amministrazioni o di altri datori di lavoro, pubblici o privati, anche se temporanea.

2. Per ogni altra disposizione si rimanda al Regolamento 679/2016/UE approvato con Decreto Legislativo n° 196 del 30 Giugno 2003.

ART. 32 – DANNI CAGIONATI PER EFFETTO DEL TRATTAMENTO DEI DATI

1. Viene fatto salvo l'Articolo 15 del Decreto Legislativo n° 196 del 30 Giugno 2003 “*Danni cagionati per effetto del trattamento*”, ovvero chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'Articolo 2050 del Codice Civile.
2. Per ogni altra disposizione si rimanda al Regolamento 679/2016/UE approvato con Decreto Legislativo n° 196 del 30 Giugno 2003.

ART. 33 – USO DELLE TELECAMERE ATTRAVERSO LA POSTAZIONE DI CONTROLLO REMOTO

1. L'accesso all'applicativo per la visualizzazione ed il controllo delle telecamere dovrà avvenire attraverso delle credenziali strettamente personali (nome utente e password), assegnate individualmente a ciascun operatore incaricato. In tal modo, attraverso i LOG di attività registrati nel sistema sarà ad esempio possibile risalire al soggetto che in un dato momento ha movimentato una specifica telecamera. Ciascun operatore incaricato sarà personalmente responsabile della custodia delle credenziali ad egli assegnate e provvederà a modificare autonomamente la password con periodicità inferiore a 6 mesi.
2. L'uso della mobilità manuale delle telecamere è previsto nei seguenti casi:
 - a) per il controllo e la registrazione di atti illeciti perpetrati all'interno del campo iniziale di registrazione della telecamera e che rischierebbero di sfuggire per lo spostamento dei soggetti o dell'inquadratura, per effetto delle ronde automatiche;
 - b) in caso di comunicazione, anche verbale o telefonica di situazioni di illecito o di pericolo segnalate e per le quali è necessaria una immediata verifica;
 - c) nel supporto logistico ad operazioni di Polizia condotte con personale sul luogo;
 - d) per attività di controllo del traffico o della viabilità, ma esclusivamente con inquadrature panoramiche e comunque tali da non consentire l'identificazione dei cittadini in transito.

3. Le inquadrature dovranno essere tali da cogliere un'immagine panoramica delle persone e dei luoghi, evitando riprese inutilmente particolareggiate, o in aree private, tali da essere eccessivamente intrusive della riservatezza delle persone, garantendo comunque la possibilità di identificazione, se necessario, dei responsabili degli illeciti e dei relativi mezzi di trasporto.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio di eventuali procedimenti penali.

SEZIONE IV – Comunicazione e diffusione dei dati

ART. 34 – COMUNICAZIONE DEI DATI

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Spino D'Adda, a favore dei soggetti pubblici richiedenti, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa solo quando è prevista dalla Legge o previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali, nei modi e nei tempi previsti dal Decreto Legislativo n° 196 del 30 Giugno 2003. È altresì ammessa quando necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
2. Non si considera comunicazione ai sensi e per gli effetti del presente Articolo la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate a compiere operazioni di trattamento dal Titolare o dal Responsabile, da parte dell'Autorità Giudiziaria e di Forze di Polizia impegnate in attività di Polizia Giudiziaria.
3. È in ogni caso fatta salva la comunicazione o la diffusione di dati richieste, in conformità alla Legge, da Forze di Polizia, dall'Autorità Giudiziaria, da Organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

TITOLO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

ART. 35 – TUTELA

1. Per quanto attiene la tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli Articoli 141 e seguenti del Decreto Legislativo n° 196 del 30 Giungo 2003 e s.m.i. nonché al Capo V “*Tutela e Sanzioni Amministrative*” e Capo VI “*Illeciti Penali*” del Decreto Legislativo n° 51 del 18 Maggio 2018.
2. In sede amministrativa, il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli Articoli 4 – 5 – 6 della Legge n° 241 del 07 Agosto 1990, è il Designato al trattamento dei dati personali così come anche individuato del presente Regolamento.

TITOLO V

MODIFICHE E NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 36 – PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'Art. 22 della Legge 7 Agosto 1990, n° 241 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia del presente Regolamento, a cura del segretario comunale, è inviata:
 - a. a tutti i consiglieri comunali e agli eventuali assessori esterni in carica;
 - b. ai segretari delle commissioni consiliari;
 - c. a tutti i responsabili dei servizi comunali;
 - d. all'organo di revisione;
3. L'invio di cui al precedente comma, è ripetuto ad ogni rinnovo dei consigli e commissioni.

ART. 37 – MODIFICHE REGOLAMENTARI

4. I contenuti del presente Regolamento, redatto secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n° 196 del 30 Giugno 2003 e s.m.i. e del Decreto Legislativo n° 51 del 18 Maggio 2018 e s.m.i., verranno aggiornati secondo le disposizioni normative in materia di protezione e trattamento dei dati personali più recenti. Gli Atti normativi, Atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy, o Atti regolamentari generali del Consiglio Comunale, saranno immediatamente ed automaticamente inseriti negli indirizzi gestionali. All'aggiornamento provvederà l'organo consiliare, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'ordinamento delle autonomie locali secondo le disposizioni stabilite dal Decreto Legislativo n° 267 del 18 Agosto 2000 – Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

ART. 38 – NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia al Decreto Legislativo n° 196 del 30 Giugno 2003, "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e s.m.i.; ed al Decreto Legislativo n° 51 del 18 Maggio 2018 "*Attuazione della Direttiva (UE) 2016/680*" e s.m.i.; ed ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti Statali e Regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa subordinata.

ART. 39 – ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI

1. Il presente regolamento entra in vigore a norma dopo il termine di Legge previsto per la pubblicazione, sostituendo ogni altro atto precedente.